



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1386 - Data adozione: 27/01/2023

Oggetto: Pratica n. 01008820514-22092022-1609 - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento meccanico e selezione rifiuti sito in loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b, Comune di Arezzo (AR), rilasciata con decreto n. 6209 del 30/04/2020, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2023

Numero interno di proposta: 2023AD001692

IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla l.r. n. 40/2009 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

Visto il D.lgs n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Vista la l.r. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.P.G.R. n. 13R del 29/3/2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”;

Visto il DPR n. 160/10 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il D.lgs 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

Vista la l.r. n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Vista la D.G.R.T. n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. “Art. 19, comma 2bis della l.r. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

Vista la D.C.R.T. n. 94 del 18/11/2014 “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” ed in particolare l'All. 4 “Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998”;

Vista la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 “Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della l.r. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della l.r. 25/1998”;

Richiamata l'Autorizzazione rilasciata alla Galeotti Ferro Metalli S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., con decreto n. 6209 del 30/04/2020, rettificato con decreto n. 5258 del 22/03/2021, per l'esercizio del centro di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento meccanico e selezione rifiuti sito in loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b, Arezzo (AR);

Vista l'istanza della Galeotti Ferro Metalli S.r.l. del 22/09/2022 depositata presso il SUAP del Comune di Arezzo (AR), in atti regionali prot. 0362013 del 23/09/2022, con la quale ha presentato domanda di modifica dell'autorizzazione del centro di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento meccanico e selezione rifiuti sito in loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b, Arezzo (AR), ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota del Settore Valutazione Impatto Ambientale, in atti regionali prot. 0331772 del 30/08/2022, dalla quale risulta che il procedimento in oggetto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA;

Dato atto che, in sintesi, la modifica non sostanziale è finalizzata alla dismissione dell'attività di autodemolizione di veicoli stradali e non stradali con conseguente variazione della destinazione di utilizzo delle aree ad essa attualmente dedicate ed associata, limitata, redistribuzione degli stoccaggi con integrazione di alcuni codici CER senza incremento dei quantitativi totali di rifiuti trattati/stoccati;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., con nota prot. 0368456 del 28/09/2022, dell'avvio del procedimento e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata e modalità asincrona, per il 28/10/2022;

Vista la documentazione, in atti regionali prot. 0467516 del 01/12/2022, con la quale il Proponente risponde alle richieste di chiarimenti/integrazioni emerse in sede di conferenza di servizi;

Visto il parere del Dipartimento ARPAT di Arezzo, in atti regionali prot. 0026711 del 17/01/2023;

Visti i chiarimenti forniti dal Proponente, in atti regionali prot. 0038500 del 24/01/2023, in merito ai rilievi formulati nel parere del Dipartimento ARPAT di cui sopra;

Ritenuto che, viste le risultanze dell'istruttoria, allo stato attuale sussistano le condizioni per accogliere l'istanza di variante non sostanziale in oggetto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge 6 Novembre 2012, n. 190;

Dato atto che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ufficio territoriale di Grosseto "Autorizzazioni Rifiuti: presidio zonale Distretto Sud";

DECRETA

1. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, art. 14-quater legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di aggiornare il decreto n. 6209 del 30/04/2020, rettificato con decreto n. 5258 del 22/03/2021, con cui la Galeotti Ferro Metalli S.r.l. (p.iva 01008820514) è autorizzata all'esercizio del centro di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento meccanico e selezione rifiuti sito in loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b, Arezzo (AR), ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

3. di recepire tutte le prescrizioni scaturite in sede di conferenza di servizi e:
 - a) di sostituire l'allegato 1 "Parere istruttorio conclusivo (PIC) rev. marzo 2021" al decreto n. 5258 del 22/03/2021 con l'allegato 1 "Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) - rev 4_2023" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) di approvare l'allegato 2 "Rifiuti in ingresso, prodotti ed End Of Waste - rev 4_2023" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - c) di sostituire l'allegato 3 "Tavola 1" al decreto n. 6209 del 30/04/2020 con l'allegato 3 "Lay out impianto - rev 4_2023" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che per quanto non prescritto negli allegati al presente decreto, vengono confermate tutte le altre prescrizioni dettate con il decreto n. 6209 del 30/04/2020, rettificato con decreto n. 5258 del 22/03/2021;
5. di dare atto che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata al rilascio, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.G.R.T. n. 13/R/2017, di apposito atto di nullaosta da parte di questa Autorità competente, a conclusione del seguente iter:
 - a) comunicazione da parte del gestore, tramite il competente SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di riferimento:
 - della data di inizio e fine dei lavori;
 - della dichiarazione della direzione lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (certificato di regolare esecuzione dei lavori), nonché eventuale relazione di collaudo delle opere (certificato di collaudo);
 - b) relazione attestante il rispetto di tutte le prescrizioni previste (anche da provvedimenti di VIA) ai fini dell'inizio attività;
 - c) presentazione da parte della ditta, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, di apposita garanzia finanziaria stipulata ai sensi e con le modalità di cui alla D.G.R.T. n. 743/2012 e s.m.i.;
 - d) verifica da parte della Regione Toscana - Area Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Rifiuti, entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto autorizzato;
6. di dare atto altresì che:
 - si conferma la durata dell'autorizzazione di cui al decreto n. 6209 del 30/04/2020;
 - la Regione Toscana si riserva l'adozione di eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie a seguito di verifiche e sopralluoghi;
 - restano salvi i diritti dei terzi e che la presente Autorizzazione Unica non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. di trasmettere il presente decreto al SUAP del Comune di Arezzo (AR) per il rilascio del titolo abilitativo finale e per il successivo inoltro alla Ditta richiedente, al Settore Autorizzazioni rifiuti, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
7. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
8. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o

provvedimenti comunque denominati non ricompresi nella presente autorizzazione, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;

9. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 01 *Allegato 1 PIC rev.4*
1057950d78c0a0b40f9e272833290d74835798b1435f7c6fbf434b14cb08f6f5
- 02 *Allegato 2 Rev. 4*
c717fabd5bc00eec991915deee0b177bc7248d5cc191e282f1b293a897189762
- 03 *Allegato 3 Lay out impianto Rev. 4*
37b0ca2d2ba8b329653eccc508d3976e7240a0b6401b529916790b4d9e572498

CERTIFICAZIONE